

- Approvato con delib. C.C. n. 84 del 22.12.2003 – Modificato con delib. C.C. n. 82 del 23.12.2004
- Modificato con delib. C.C. n. 5 del 09.03.2006 – Modificato con delib. C.C. n. 21 del 26.04.2007
- Modificato con delib. C.C. n. 6 del 24.02.2010 – Modificato con delib. C.C. n. 36 del 08.06.2011
- Modificato con delib. C.C. n. 6 del 22.02.2012 - Modificato con delib. C.C. n. 22 del 08.04.2014
- Modificato con delib. C.C. n. 71 del 30.09.2014 – Modificato con delib. C.C. n. 15 del 31.03.2015



# COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

## REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

### ARTICOLO 1 – GENERALITA'

1. Il Comune di Andora gestisce in economia il servizio del Civico Acquedotto in tutto il territorio comunale da esso servito ai sensi della legislazione vigente.

2. Per l'esercizio dell'Acquedotto l'Amministrazione Comunale può avvalersi di personale proprio o della Soc. A.M.A. s.r.l.; in entrambi i casi il personale agisce sotto la direzione:

- a) dell'Ufficio Tributi per le fasi contrattuale e della riscossione;
- b) dell'Ufficio Tecnico – Servizi Tecnologici per ogni altro aspetto non coperto da contratto d'appalto di servizi.

3. È facoltà dell'Amministrazione avvalersi anche di personale esterno e/o ditte appaltatrici, che però avranno rapporto diretto ed esclusivo col Comune.

4. Il Comune concede di norma erogazioni di acqua a misura; le erogazioni a bocca libera sono esclusivamente per il servizio di estinzione di incendi; per queste ultime si applicano le norme di cui al successivo art. 11.

5. Le somministrazioni possono essere ordinarie e provvisorie e vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente Regolamento fissate nel contratto di somministrazione di cui al seguente articolo 3.

### ARTICOLO 2 – SOGGETTO CONTRAENTE

1. La somministrazione dell'acqua potabile è fatta al richiedente, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile oggetto della fornitura, osservate le disposizioni di cui

all'art. 48 del D.P.R. 6.06.2001 n. 380, previo assenso scritto del proprietario o copia del contratto d'affitto.

**2.** La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di una sola derivazione.

**3.** Coloro che intendono richiedere la fornitura dell'acqua debbono rivolgersi all'Ufficio Acquedotto per la stipula del relativo contratto, consegnando una marca da bollo, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale e fornendo i dati catastali dell'immobile. Qualora si tratti di una nuova installazione, l'utente deve consegnare copia del certificato di conformità dell'impianto.

### **ARTICOLO 3 – ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**

**1.** Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall'utente o in caso di utenza intestata a Società, dal suo legale rappresentante.

**2.** La spesa della scrittura è a carico dell'utente. E' pure a carico esclusivo dell'utente qualsiasi spesa per eventuale registrazione della scrittura, nonché per imposte, tasse e contributi o canoni erariali, provinciali o comunali, sulle scritture medesime.

**2bis.** Con la stipulazione del contratto l'utente è tenuto a precisare la tipologia di utenza per cui si richiede l'attivazione. Nel caso in cui l'utente intenda chiedere la residenza nell'unità immobiliare per la quale stipula il contratto, è tenuto ad autocertificare tale circostanza e deve presentare domanda di residenza entro i successivi 60 giorni. Nel caso in cui non ottenga la residenza l'utenza verrà trasformata d'ufficio in non residente con spese a carico dell'utente e conguaglio sui consumi.

**2ter.** L'ufficio anagrafe comunica all'ufficio acquedotto tutti i dinieghi di residenza.

**2quater.** Nel rispetto della normativa dettata dall'art. 5 del D.L. 28-3-2014 n. 47, convertito in Legge 23-5-2014 n. 80 (anti occupazioni abusive), chiunque stipuli un contratto di somministrazione deve dichiarare a che titolo occupa l'immobile (es proprietario, usufruttuario, inquilino, comodatario, etc).

**2quinquies.** Qualora il richiedente la fornitura non sia il proprietario dell'immobile, è necessario che presenti allo sportello idonea dichiarazione del proprietario, compilata sui moduli predisposti dall'ufficio e messi a disposizione dell'utenza, con la quale il proprietario:

- dichiara a che titolo il soggetto richiedente la fornitura occupa l'immobile
- presta il consenso alla fornitura con la dichiarazione di impegno ad assumere il vincolo solidale nel pagamento di quanto dovuto al Comune di Andora in caso di insolvenza del soggetto occupante.

**2sexies.** Ogni contratto stipulato in seguito a false dichiarazioni è nullo e comporta l'immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua.

## Comune di Andora – Regolamento Acquedotto

**3.** Con la stipulazione del contratto l'utente è tenuto pagare una somma per spese contrattuali determinata annualmente dalla Giunta Comunale ed una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero quantificata come segue:

- per le utenze domestiche pari all'importo annuale di 184 mc d'acqua consumata, da conteggiarsi con la tariffa differenziata fra residente e non residente
- per gli usi diversi pari al quadruplo del minimo impegnato.

**4.** Tali somme sono addebitate nella prima fatturazione utile.

**5.** La somma pagata a titolo di deposito cauzionale, dopo la disdetta del contratto, sarà accreditata sulla fatturazione a saldo, nell'importo residuo da eventuali crediti dell'Amministrazione Comunale per danni agli impianti e/o per consumi.

**5bis** Con decorrenza 1.07.2014, o successiva decorrenza indicata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, il deposito cauzionale è regolato secondo quanto disposto al successivo art. 5ter.

**6.** Per le nuove utenze devono essere corrisposte anche le somme di cui al successivo articolo 5.

**7.** Nel caso in cui un utente abbia sottoscritto un contratto come non residente e di fatto sia residente, può volturare il contratto senza spese, salvi i bolli, e non ha diritto a nessun rimborso.

### **ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**

**1.** La durata normale del contratto di somministrazione è di un (1) anno, ovvero della frazione dell'anno in corso, in modo da scadere sempre al 31 dicembre di ciascun anno, salvo disdetta.

**2.** Tutti i contratti possono essere disdettati in corso d'anno e cessano dalla data indicata nella disdetta che deve sempre essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima. La disdetta deve essere redatta, in carta legale, su apposito modulo fornito direttamente dall'ufficio e disponibile on-line sul sito del Comune di Andora.

**3.** Ove non venga data disdetta a cura dell'utente in corso d'anno, essa si intende tacitamente rinnovata fino al 31.12 di ciascun anno.

**4.** Il soggetto contraente quando dà disdetta dell'utenza, è tenuto contestualmente a comunicare all'Ufficio acquedotto la lettura del proprio contatore. L'ufficio acquedotto, a sua volta, provvede o alla voltura del contratto in caso di subentro, ovvero alla conseguente piombatura del contatore.

**5.** Qualora il soggetto contraente non comunichi la cessazione dell'utenza, continua ad essere l'unico responsabile nei confronti del Comune e l'unico soggetto debitore, perdendo ogni diritto ad eventuali sgravi e o rimborsi, fino alla stipula di un nuovo contratto con soggetto diverso.

**6.** E' consentito a soggetti diversi dal contraente dare disdetta dal contratto di somministrazione unicamente dimostrando la disponibilità dell'unità immobiliare

oggetto della fornitura, anche per mezzo di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

7. Il contratto si intende risolto nelle ipotesi di cui all'art. 21, comma 6.

## **ARTICOLO 5 – CONTRATTO PER NUOVA UTENZA**

1. Le nuove utenze sono concesse nelle località del territorio comunale ove esiste la rete di distribuzione, intendendosi per tale ogni punto posto a non oltre ml. 25 da qualsiasi punto della rete in cui sia, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, attuabile un allacciamento e dietro pagamento di diritto di allaccio di cui al successivo articolo 5bis.

2. Qualora la richiesta fosse avanzata per zone del territorio non ancora servite dalla rete di distribuzione, è facoltà dell'Amministrazione estendere la rete fino alla zona stessa quando ciò sia giustificato dalle esigenze particolari e dall'entità e numero delle nuove utenze richieste.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, i richiedenti devono corrispondere al Comune, ed a fondo perduto, un contributo da stabilirsi, caso per caso, in base alla spesa da affrontarsi per la posa in opera. In tal caso, il Comune si riserva di percepire da eventuali successivi utenti che si allacciassero sul medesimo tratto di rete una uguale somma a titolo di contribuzione alle spese sostenute.

4. Qualora la richiesta sia formulata per le località poste in zone periferiche, che presentassero un limitatissimo interesse pubblico per scarsità e modestia di utenze istituibili, essa potrà essere accolta soltanto se la parte richiedente assumerà ogni onere relativo all'attivazione dell'allacciamento.

5. Nel caso in cui si tratti di una utenza nuova, l'Ufficio acquedotto determina l'ammontare della somma che deve essere versata per la realizzazione dell'allacciamento del privato alla rete e gli eventuali contributi di cui ai precedenti commi.

6. L'allacciamento non viene realizzato finché l'utente non provvede al versamento delle spese di allaccio, ed alla firma del contratto di utenza. Con la firma del contratto l'utente accetta i patti e le condizioni di cui al presente Regolamento.

## **ARTICOLO 5 BIS – DIRITTO DI ALLACCIO**

1. Per ciascuna nuova utenza, il proprietario dell'immobile, deve versare un diritto di allaccio, una tantum, determinato annualmente dalla Giunta Comunale, comprensivo della spesa corrispondente alla posa del contatore.

**1bis.** Il primo contratto di fornitura può essere stipulato soltanto con il proprietario dell'immobile. Eventuali occupanti potranno solo successivamente volturare il contratto principale, in particolare alle condizioni di cui all'art. 3, comma 2 quinquies.

2. Il diritto di allaccio non è richiesto nei casi di subentro nel contratto, né nel caso in cui il contratto subisca dei cambiamenti di tipologia (da residente a non residente o viceversa)

3. Nel caso delle multiutenze il diritto è dovuto anche quando, nel corso dell'attività di controllo, si accerta che l'immobile ha subito modifiche dalla costruzione originaria e le unità abitative al suo interno sono aumentate. In tal caso per ciascuna unità abitativa nuova si richiede un singolo diritto di allaccio. Inoltre è dovuto qualora, in un immobile già esistente, venga installato un nuovo contatore per ciascuna unità immobiliare di nuova realizzazione.

4. Il diritto di allaccio è inoltre dovuto in caso di piombatura di contatore per morosità, prima della spiombatura.

### **ARTICOLO 5 TER – IL DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico, stabiliti per ciascuna tipologia di utenza

domestico residente deposito	<b>mc 35</b>
domestico non residente deposito	<b>mc 13</b>
usi diversi minimo 15 deposito	<b>mc 23</b>
usi diversi minimo 25 deposito	<b>mc 63</b>
usi diversi minimo 50 deposito	<b>mc 102</b>
usi diversi minimo 150 deposito	<b>mc 223</b>
usi diversi minimo 250 deposito	<b>mc 566</b>
utenze cantiere mc 90 deposito	<b>mc 73</b>
utenze cantiere mc 180 deposito	<b>mc 148</b>

2. Il valore del deposito cauzionale calcolato secondo quanto previsto al comma precedente non può comunque superare, per gli utenti domestici, i valori massimi che saranno definiti dall'Autorità.

3. Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa.

4. Non è richiesto il versamento del deposito cauzionale agli utenti finali con domiciliazione bancaria. Tale previsione si applica agli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc.

5. Al momento dell'attivazione dell'utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore determinato ai sensi del comma 1 deve essere versato sul conto corrente postale e la relativa ricevuta consegnata all'ufficio acquedotto unitamente agli altri documenti contrattuali.

6. La differenza tra l'ammontare del deposito cauzionale versato e la quota dell'ammontare del deposito cauzionale applicato ai sensi del comma 1 è rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio.

7. All'utente finale non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

8. La somma pagata a titolo di deposito cauzionale, dopo la disdetta del contratto, sarà accreditata sulla prima fatturazione a saldo, maggiorato in base al saggio degli interessi legali nell'importo residuo da eventuali crediti dell'Amministrazione Comunale per danni agli impianti e/o per consumi.

## **ARTICOLO 6 – SUBENTRO NEL CONTRATTO**

1. Chi subentra nella disponibilità di un immobile in cui è già in essere una somministrazione, deve stipulare un nuovo contratto, alle condizioni e con le modalità indicate nel precedente art. 3.

**1bis.** L'ufficio acquedotto, qualora verifichi che l'immobile è occupato da un soggetto diverso dall'intestatario della bolletta ovvero è di un proprietario diverso, (salvi i casi di cui all'art. 3, comma 2sexies) invita con raccomandata a.r. il nuovo occupante/proprietario a regolarizzare la posizione. L'Ufficio acquedotto trascorsi dieci giorni senza che le utenze siano volturate, piomba il relativo contatore.

2. Nel caso di decesso dell'utente gli eredi hanno l'obbligo, entro sei mesi dall'evento, di richiedere il subentro nell'utenza con la stipula di nuovo contratto senza pagamento delle spese contrattuali e devono corrispondere le somme ancora a debito del dante causa. Trascorso tale periodo, le spese contrattuali saranno totalmente ed integralmente a carico del subentrante perdendo l'erede ogni diritto ad eventuali sgravi e o rimborsi, ex art. 4, commi 5 e 6.

**2bis.** L'Ufficio anagrafe invia semestralmente all'Ufficio acquedotto l'elenco dei residenti deceduti. L'ufficio tributi invia semestralmente all'Ufficio acquedotto l'elenco dei proprietari di immobili non residenti deceduti. L'Ufficio acquedotto trascorsi sei mesi senza che le utenze intestate a persone decedute siano volturate, piomba il relativo contatore.

3. Il deposito cauzionale a carico del nuovo utente è quello in vigore alla data della stipula del nuovo contratto.

4. Qualora il precedente contraente non abbia dato disdetta ai sensi dell'art. 4, l'utente all'atto della stipula del nuovo contratto deve fornire la lettura del contatore.

5. La trasformazione del contratto da domestico non residente a domestico residente e viceversa avviene con la stipula di un nuovo contratto in bollo, ma in esenzione delle spese contrattuali.

6. Qualora dai controlli risulti che l'utenza da residente diventa non residente, il contratto è modificato d'ufficio con recupero delle quote fisse relative al periodo in cui è cessato lo status di "utenza residente" ai sensi del successivo art. 7, comma 3bis.

## **ARTICOLO 7 – TIPOLOGIE DI UTENZE**

**1.** L'acqua erogata dall'Acquedotto è destinata all'uso potabile, intendendosi pertanto vietato l'uso irriguo.

**2.** Le utenze possono essere per uso domestico o per usi diversi.

**3.** Le utenze domestiche sono quelle destinate al servizio di unità immobiliare adibita ad abitazione e si distinguono in utenza residente ed utenza non residente.

**3bis.** Si intende per utenza "residente" quella in cui l'utente, oltre ad avere la residenza anagrafica effettivamente dimora tutto l'anno.

**3ter.** Le utenze per usi diversi comprendono tutte le utenze non domestiche ed a titolo esemplificativo includono le utenze effettuate a favore di esercizi pubblici in genere, esercizi commerciali, studi professionali, garage, magazzini. Non rientrano in questa fattispecie le utenze di cantiere di cui al successivo art. 9.

**4.** Ogni utenza è attivata per uno specifico uso ben definito ed è intestata ad una persona fisica od ad una persona giuridica o ad un Ente.

**5.** Non è consentita l'attivazione di utenze miste.

**6.** Fermo restando i casi oggi in essere relativi ai condomini, intendendosi per tali i fabbricati con due o più unità abitative, non sono consentite utenze collettive, attraverso un solo contatore ed un solo contratto, al servizio di più unità abitative.

**7.** Un'unica utenza non può mai corrispondere a più di una unità, deve avere rispondenza con un apparecchio di misura, con raccordo diretto dalla condotta principale.

**8.** Nei condomini l'allacciamento all'acquedotto deve essere realizzato mediante l'installazione di tanti contatori quante sono le unità abitative; detti contatori devono essere installati in un idoneo ed unico locale a piano terreno o nello scantinato, nel punto e con le modalità che verranno indicate dall'Ufficio Acquedotto, ai sensi dei successivi articoli 15 e 16.

**9.** Abrogato.

**10.** La disposizione di cui al precedente comma non sarà applicabile a quei casi in cui non esista la possibilità tecnica di contratti d'utenza separati (anche se solo per categorie d'utenza), senza dover apportare onerose modifiche interne alle unità abitative. Contemporaneamente l'utente dovrà provvedere alla stipula del nuovo contratto d'utenza.

**11.** Per le piscine è necessaria una utenza separata dalla civica abitazione, regolata da un contratto per usi diversi, con il minimo impegnato previsto al successivo articolo 8.

**11bis.** Per l'allevamento di animali è consentito ottenere un allaccio dal civico acquedotto per usi diversi anche in assenza di un fabbricato iscritto al catasto fabbricati, ma documentando l'esistenza di strutture destinate al ricovero di bestiame e la permanenza del bestiame stesso.

12. Per le utenze domestico residente l'ufficio, in sinergia con l'ufficio anagrafe e tributi del Comune, effettua controlli periodici e sistematici sulla effettiva dimora degli intestatari.

## **ARTICOLO 8 – TARIFFE**

1. Le tariffe sono definite con delibera della Giunta comunale secondo le indicazioni date dall'Autorità per l'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici.

2. L'eventuale revisione delle tariffe non è risolutoria dei rapporti contrattuali fra gli utenti e il Comune.

3. Le tariffe sono suddivise fra utenze per uso domestico ed utenze per usi diversi come definite all'art. 7.

4. La tariffa agevolata è applicata ad una unica abitazione, in cui l'utente oltre ad avere la residenza anagrafica effettivamente dimora tutto l'anno.

5. Omissis

6. Le **utenze domestiche** sono suddivise in diversi scaglioni tariffari e differenziate fra unità abitativa ove l'utente ha la propria residenza anagrafica ed unità abitative diverse:

1. utenze di unità abitativa di residenza anagrafica, escluse le pertinenze

1° scaglione: fino a mc. 23 tariffa agevolata/trimestre

2° scaglione da mc. 24 a mc. 46 – tariffa base/trimestre

3° scaglione: oltre mc. 46 e fino a mc. 69/trimestre

4° scaglione: oltre mc. 69 e fino a mc. 92/trimestre

5° scaglione: oltre mc. 92/trimestre

2. utenze di altre unità abitative

1° scaglione: fino a mc. 46/trimestre – tariffa base

2° scaglione: oltre mc. 46 e fino a mc. 69/trimestre

3° scaglione: oltre mc. 69 e fino a mc. 92/trimestre

4° scaglione: oltre mc. 92/trimestre

7. Le utenze per usi diversi sono divise in quattro scaglioni tariffari ed il 1° in cinque fasce, a seconda delle tipologie di minimo impegnato:

1° scaglione:

1° fascia mc. 15/trimestre

2° fascia mc. 25/trimestre

3° fascia mc. 50/trimestre

4° fascia mc. 150/trimestre

5° fascia mc. 250/trimestre

2° scaglione: da minimo impegnato a mc. 375/trimestre



3° scaglione: da mc. 376 a mc. 500/trimestre

4° scaglione: oltre mc. 500/trimestre.

**8.** I contratti di fornitura d'acqua per le piscine devono avere come minimo impegnato 50 mc a trimestre.

**9.** Le utenze che prelevano acqua da pozzi e/o da sorgenti, sono tenute a corrispondere al comune il solo canone di fogna e depurazione, senza quota fissa, qualora l'utilizzo di tale acqua non sia esclusivamente irriguo e confluisca nella civica fognatura.

### **ARTICOLO 9 – SPECIALI CONDIZIONI PER EROGAZIONI PROVVISORIE USO CANTIERE**

**1.** Le modalità e prescrizioni relative alle le erogazioni ordinarie vigono pure per le erogazioni provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:

- 1) la durata, da computare a mesi interi, non può eccedere quella del cantiere; il termine, infatti, viene individuato con la comunicazione di fine lavori;
- 2) la quantità di acqua fatturata, anche se non consumata, non può essere inferiore ad 1 (uno) metro cubo al giorno per i cantieri in cui siano previsti interventi edilizi non quantificabili in termini di volumetria o comunque inferiori ad un volume edificatorio non superiore a mc 1.000 e a 2 (due) metri cubi al giorno per tutti gli altri cantieri.
3. Per ottenere un allaccio per l'erogazione di acqua ad uso cantiere è necessario produrre, oltre a quanto previsto all'art. 2, comma 3, anche permesso a costruire o titolo equivalente.

### **ARTICOLO 9BIS – EROGAZIONI AD USO ALLEVAMENTO ANIMALI**

**1.** Possono essere stipulati contratti ad uso allevamento bestiame unicamente in assenza di immobile iscritto a catasto fabbricati, sempre che la disponibilità idrica lo consenta.

**2.** Per detti contratti è prevista l'installazione di un contatore da ½ pollice, un minimo impegnato di mc. 15 a trimestre. A questa tipologia di utenza non viene applicato il canone di depurazione e fognatura. Per tutti gli altri aspetti relativi alle modalità di allaccio alla rete civica si applica il presente Regolamento.

**3.** La presenza di idonee strutture alloggiative per il bestiame e del bestiame stesso deve essere comprovata da fotografie ed è accertata mediante sopralluogo da parte dell'ufficio acquedotto.

**4.** Le utenze di cui al presente articolo hanno carattere transitorio e possono essere revocate, in ogni momento, senza che da parte dell'utente possa formularsi reclamo di sorta.

## **ARTICOLO 10 – EROGAZIONI AD USO INDUSTRIALE**

1. E' facoltà dell'Amministrazione effettuare concessioni di carattere industriale, a condizioni da stabilirsi caso per caso, sempre che la disponibilità idrica lo consenta.

2. Esse però avranno sempre carattere transitorio e potranno essere revocate, in ogni momento, senza che da parte dell'utente possa formularsi reclamo di sorta.

## **ARTICOLO 11 – BOCHE ANTINCENDIO**

1. A seguito di domande di utenza per bocche antincendio, quando le disposizioni vigenti prescrivono a carico di privati l'obbligo della loro installazione, l'acquedotto comunale avrà la facoltà di richiedere ai privati stessi la messa in opera di appositi allacci con diramazioni dalla condotta principale indipendenti da quelli per utenze normali, sempre rimanendo le relative spese a carico dei privati stessi.

2. Le relative apparecchiature di misura sono piombate e vengono messe in funzione dall'utente solo in caso di provata necessità.

3. In caso d'uso l'utente deve darne immediata comunicazione all'Ufficio Acquedotto, motivandola, e l'ufficio ripristina i sigilli.

4. Per queste utenze il titolare è tenuto al pagamento della sola quota fissa annua, salvo i casi di consumo effettivo in caso d'uso che verranno fatturati alle tariffe vigenti.

## **ARTICOLO 12 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEGLI ALLACCI ALLA RETE IDRICA**

1. La determinazione del diametro e tipo delle tubazioni ed il loro percorso, per la realizzazione degli allacciamenti ed estensioni di rete di cui agli articoli precedenti, è di esclusiva competenza dell'Ufficio Acquedotto.

2. Il Comune può, inoltre, imporre l'adozione e l'installazione di apparecchiature isolanti, atte ad eliminare o quanto meno a ridurre gli inconvenienti ed i danni da correnti elettriche vaganti, su ogni singolo collegamento ed a carico dell'utente stesso.

3. Gli allacci alla rete di utenze nuove, la ricostruzione di allacciamenti esistenti e/o di derivazione esistenti, qualora su area pubblica sono eseguiti dal Comune a spese dei richiedenti. All'atto della stipulazione del contratto l'utente deve per ogni allacciamento versare un contributo determinato sulla base di un preventivo redatto dal Comune o dalla Ditta incaricata.

4. L'utente che stipula un contratto con l'acquedotto, consente, a titolo gratuito, la nascita della servitù di acquedotto per i tratti di rete di distribuzione che interessano la proprietà immobiliare inerente al contratto. Venendo per qualsiasi ragione, a cessare l'utenza, la servitù permane a favore del Comune.

5. Nell'ipotesi che il proprietario del fondo servente intenda spostare la condotta al servizio della sua proprietà immobiliare, l'onere dello spostamento è esclusivamente a suo carico.

### **ARTICOLO 13 – IMPIANTI DI DERIVAZIONE**

1. Gli impianti di derivazione dalla condotta di distribuzione principale sono così costituiti e, conseguentemente, le relative responsabilità sono così attribuite:

- 1) tronco di tubazione:
  - a) fino al limite della proprietà privata: responsabilità e relativi oneri di manutenzione a carico ed onere del Comune;
  - b) all'interno della proprietà privata, responsabilità e relativi oneri di manutenzione a carico dell'utente;
- 2) rubinetto di intercettazione (prima del contatore):
  - a) fino al limite della proprietà privata, responsabilità e relativi oneri di installazione/manutenzione a carico del Comune;
  - b) all'interno della proprietà privata, responsabilità e relativi oneri di installazione/manutenzione a carico ed onere del privato;
- 3) rubinetto di intercettazione o dispositivi simili (dopo il contatore): installazione/manutenzione sempre a carico ed onere del privato;
- 4) contatore: proprietà e manutenzione a carico del Comune, custodia a carico dell'utente;
- 5) impianto interno all'abitazione e relativi accessori: proprietà e responsabilità a carico dell'utente.

### **ARTICOLO 14 – INTERVENTI SUGLI IMPIANTI -COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE**

1. Tutti gli interventi, ivi compresi: verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni, relativi agli impianti acquedottistici e agli apparecchi di misurazione per l'adduzione dell'acqua fino al limite della proprietà privata vengono riservati in via esclusiva al Comune e sono conseguentemente vietati agli utenti ed a chiunque altro sotto pena del risarcimento dei danni e salve le azioni penali.

2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni della distribuzione dell'acqua dipendenti da causa di forza maggiore su parte o su tutto il territorio servito dall'acquedotto, pur impegnandosi a fare quanto possibile per eliminare, o quanto meno ridurre, il conseguente disagio.

3. Nessun risarcimento a qualsiasi titolo potrà essere preteso dall'utente per sospensione o interruzione temporanea dell'erogazione e per variazioni accidentali di pressione; tali anomalie non possono costituire causa di risoluzione del contratto di utenza.

## **ARTICOLO 15 – CONTATORE - FORNITURA**

**1.** Il Comune fornisce ed installa il contatore che rimane sempre di sua proprietà; l'utente deve rispondere della sua buona conservazione.

**2.** L'eventuale sostituzione del contatore dovuta a malfunzionamenti non imputabili all'utente viene fatta a cura e spese del Comune, salvi i casi di cui al comma successivo.

**3.** In particolare è sempre imputabile all'utente un malfunzionamento derivante dal gelo o altri eventi atmosferici, da abuso o da incuria o da atti dolosi dell'utente stesso. In caso di sostituzione l'utente è tenuto a versare una somma corrispondente al diritto di allaccio.

**4.** È facoltà dell'utente richiedere verifiche del contatore; la richiesta dovrà essere accompagnata dal versamento della somma di € 50,00 che verrà restituita in caso di fondatezza del reclamo. Le operazioni di verifica saranno effettuate dal personale incaricato dal Comune e l'utente avrà diritto di assistervi.

**5.** È considerato in buone condizioni il funzionamento dei contatori i cui dati rientrano nel limite di tolleranza, in più od in meno, del 5%.

## **ARTICOLO 16 – CONTATORE - COLLOCAZIONE**

**1.** Il contatore di norma deve essere collocato a cura del Comune ed a spese dei richiedenti in apposita nicchia o pozzetto predisposto dall'utente, dove è possibile al limite della proprietà pubblica, accessibile a breve distanza dalla presa, non esposto al gelo, né a polvere, né in prossimità di sorgenti di calore, dove gli agenti del Comune possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo.

**1.bis.** Le nicchie o i pozzetti devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) nicchia e pozzetto devono essere realizzati in mattoni e cemento, a regola d'arte, con dimensioni determinate di volta in volta dal Servizio Acquedotto;
- b) i pozzetti devono essere ricoperti con coperchio in ghisa e munito di apposito gancio/foro che ne faciliti il sollevamento;
- c) le nicchie devono essere realizzate a muro, fronte strada, chiusa con sportello metallico opportunamente trattato con vernice di colore che non contrasti con luoghi che circondano, ad uno o due battenti a seconda delle dimensioni;
- d) non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso.

**1.ter.** Tutte le spese relative realizzazione, modifica e/o spostamento delle nicchie e dei pozzetti sono a carico dell'utente, così come le eventuali spese necessarie per ulteriori opere di protezione e di sostituzione del contatore e delle apparecchiature ad esso annesse.

**2.** Il contatore rimane di proprietà del Comune e l'utente ne ha la custodia con la conseguente responsabilità anche in caso di furto o danneggiamento.

**3.** Quando per causa imputabile all'utente la lettura del contatore non possa eseguirsi per due volte consecutive il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione previo avviso scritto da inviarsi a mezzo raccomandata a.r.

4. Nei condomini l'allacciamento all'acquedotto deve essere realizzato mediante l'installazione di tanti contatori quante sono le unità abitative; detti contatori devono essere installati in un idoneo ed unico locale a piano terreno o nello scantinato, da scegliersi secondo i criteri di cui al comma uno, nel punto e con le modalità che verranno indicate dall'Ufficio Acquedotto. Restano ferme le disposizioni di cui al precedente art. 7.

## **ARTICOLO 17 – IMPIANTI DI UTENZA**

1. L'esecuzione e la manutenzione degli impianti di distribuzione e dei relativi apparecchi nell'interno degli stabili sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'utente, il quale può valersi di persona o ditta di propria fiducia nella loro realizzazione. Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune nell'interesse del servizio.

2. Gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita dell'acqua in caso di rottura delle tubazioni, interne alla proprietà privata, sono a carico dell'utente.

3. L'utente deve, inoltre, installare e mantenere in costante efficienza subito dopo l'apparecchio misuratore (contatore), una idonea valvola di non ritorno o altro idoneo dispositivo atto a garantire il deflusso delle acque in un solo senso e l'isolamento della rete di distribuzione degli utenti fra loro e fra essa e quella del pubblico Acquedotto, in modo da eliminare il pericolo di ritorno nelle condutture di erogazione pubblica dell'acqua utilizzata da privati.

**3bis.** Qualora l'Ufficio Acquedotto rilevi la mancanza dei dispositivi di cui al precedente comma sospende l'erogazione dell'acqua potabile fino alla realizzazione del lavoro, a tutela della salute degli altri utenti.

4. L'acqua di provenienza diversa dall'acquedotto può essere utilizzata soltanto se incanalata in condutture totalmente indipendenti. In tal caso il contatore, posto in opera a cura del Comune ed a spese dell'utente, deve essere installato nella rete adducente acqua di provenienza diversa dall'acquedotto e destinata ad essere utilizzata all'interno dell'immobile, se scaricata nella fognatura comunale. L'utente è in tal caso destinato a corrispondere al Comune il canone di depurazione e fognatura.

5. L'utente deve inoltre provvedere al posizionamento ed al mantenimento in perfetta efficienza di un regolatore di pressione sulla condotta di adduzione, dopo il contatore.

6. È vietato all'utente collegare direttamente le diramazioni interne con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori d'acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza, oppure di collegare apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di una vaschetta aperta come pure per autoclavi, nonché tutti quegli impianti o quelle manovre che possono provocare dei ritorni di acqua nell'acquedotto.

7. È altresì vietato usare le tubazioni dell'acqua per messa a terra di impianti elettrici o comunque alimentati da correnti elettriche.

8. Abrogato.

9. Abrogato.

### **ARTICOLO 17 BIS – PERDITE NELL’IMPIANTO**

1. L’utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti e simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua: il Comune non assume in merito alcun obbligo di richiamare l’attenzione dell’utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati; l’utente pertanto è tenuto a pagare integralmente l’acqua misurata dal contatore, indipendentemente dal tempo e modo (anche se per mezzo di dati e documenti della Società come: avvisi verbali, scritti, fatture, ecc) della sua venuta a conoscenza della perdita di acqua.

2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, su richiesta dell’interessato, debitamente dimostrata l’esistenza e la riparazione della perdita, è possibile procedere allo sgravio del canone di depurazione e fognatura e per la parte eccedente il normale consumo di analogo periodo.

### **ARTICOLO 18 – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRIVATI**

1. Coloro che intendono procedere all’installazione di impianti di sollevamento privati devono realizzare l’impianto secondo le prescrizioni tecniche di seguito trascritte:

1. Installazione di idoneo serbatoio di accumulo munito di sfiato, realizzato in modo da garantire la potabilità dell’acqua (intercapedini ispezionabili da ogni lato, uso di materiali idonei ecc.).
2. L’impianto di sollevamento deve prelevare unicamente acqua dal serbatoio privato di accumulo e distribuirla a pressione.
3. L’eventuale by-pass per l’alimentazione diretta delle utenze deve essere installato esclusivamente a monte del serbatoio di accumulo ed a valle dell’impianto di sollevamento.
4. L’Ufficio Tecnico Comunale, presa visione del progetto da presentarsi a cura e spese degli interessati, emanerà le opportune disposizioni tecnico-esecutive complementari alle presenti prescrizioni generali ed in ossequio alle vigenti disposizioni sanitarie.

### **ARTICOLO 19 – CONTROLLI E VERIFICHE IMPIANTO UTENZE**

1. Il Comune si riserva di procedere in ogni tempo alla ispezione ed alla lettura dei contatori ed alla verifica degli impianti interni, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio.

2. In caso di impedimenti o di opposizioni a tali operazioni il Comune può sospendere l’erogazione fino a che le medesime siano state eseguite; e ciò senza che l’utente possa pretendere compensi o indennità di sorta, o cessi di essere vincolato all’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante al Comune e non esclusa l’azione di risoluzione del contratto.

## Comune di Andora – Regolamento Acquedotto

3. E' comunque fatto obbligo all'utente di comunicare immediatamente all'ufficio acquedotto qualsiasi guasto o irregolarità si manifesti sia nell'impianto di adduzione che nel contatore.

4. Qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'utente o di chiunque altro diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto al Comune di sospendere il servizio fino a che ogni cosa sia ridotta nel suo stato normale e fino a che l'utente abbia soddisfatto il Comune in ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili ed abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma a titolo di penalità pari al deposito cauzionale, parametrato sui giorni di effettivo utilizzo. Ciò nonostante l'utente continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali né può pretendere alcun rimborso o indennizzo.

### **ARTICOLO 20 – LETTURE DEI CONTATORI**

1. Per stabilire il consumo d'acqua effettuato vengono effettuate due letture annue. In casi dovuti a forza maggiore la lettura può essere presunta.

2. In caso di mancata lettura dovuta ad inaccessibilità del contatore o ad irreperibilità dell'utente, lo stesso, nei successivi 15 giorni, deve comunicare al Comune l'effettivo consumo per mezzo di apposita cartolina lasciata dal letturista al domicilio dell'utente, ovvero telefonicamente.

3. Qualora l'utente non possa comunicare la lettura come previsto al comma precedente, la fatturazione avverrà per consumi presunti. In questo caso l'utente ha obbligo di verificare i consumi fatturati e di comunicare all'ufficio acquedotto eventuali difformità. In caso contrario, l'utente perde ogni diritto a sgravi e/o rimborsi per accumuli di consumi.

4. Abrogato.

5. Abrogato

### **ARTICOLO 20 BIS – LA BOLLETTA**

1. Nella bolletta sono riportate, oltre alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa fiscale, le informazioni relative all'utente finale:

- a) al nome, cognome e codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA dell'intestatario del contratto di fornitura;
- b) all'indirizzo di fornitura e, se diverso, all'indirizzo di recapito;
- c) ai dati identificativi della fornitura (numero contratto e/o codice identificativo dell'utente finale);
- d) alla tipologia di utenza;
- e) alla tipologia di tariffa applicata;
- f) all'eventuale minimo contrattuale impegnato per le utenze non domestiche;
- g) alla matricola e alla tipologia di misuratore installato.

2. La bolletta relativa ad utenze condominiali riporta il numero delle unità immobiliari servite, suddivise in base alle diverse tipologie di utenza.

**3. La bolletta evidenzia:**

- a) il periodo cui si riferisce la fatturazione, le date di emissione e di scadenza del pagamento;
- b) se la bolletta è di conguaglio, basata su consumi stimati o mista;
- c) le letture rilevate e/o le eventuali autoletture valide ai fini della fatturazione ai sensi delle condizioni contrattuali di fornitura e/o le letture stimate e la relativa data;
- d) i consumi effettivi e/o i consumi stimati;
- e) i consumi fatturati per il periodo di riferimento;
- f) le modalità per comunicare l'autolettura previste dalle condizioni contrattuali di fornitura.

**4. Nelle bollette di conguaglio viene posto in evidenza:**

- a) il periodo cui si riferisce il conguaglio;
- b) i consumi stimati già contabilizzati nelle precedenti bollette.

**5.** In ogni bolletta deve essere posto in evidenza il consumo annuo dell'utente finale, calcolato sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stime disponibili.

**6. La bolletta riporta inoltre :**

- a) le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dall'utente finale;
- b) la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dall'utente finale al momento dell'emissione della bolletta in cui tale informazione è riportata;
- c) il tasso di interesse di mora che il gestore applica in caso di ritardo nei pagamenti, ai sensi delle condizioni contrattuali di fornitura.

**7.** La bolletta informa l'utente finale circa le procedure previste dalle condizioni contrattuali in caso di morosità e i relativi costi eventualmente addebitabili all'utente finale in conformità alla normativa vigente.

**8.** Nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione del pagamento ai sensi delle condizioni contrattuali di fornitura viene segnalata con evidenza tale possibilità e sui tempi e sulle modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.

**9. La bolletta indica il deposito cauzionale versato dall' 1.01.2014.**

**10.** La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio segnalazione guasti e per il servizio di informazioni ai clienti.

**11.** La bolletta riporta in maniera evidente il recapito per la presentazione al gestore, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni.

**12. La bolletta riporta, in prima pagina, un Quadro di sintesi contenente:**

- a) il totale dovuto per la quota fissa;
- b) il totale dovuto per il servizio di acquedotto;
- c) il totale dovuto per il servizio di depurazione;
- d) il totale dovuto per il servizio di fognatura;
- e) il totale dovuto per eventuali voci di conguaglio;
- f) in detrazione, gli eventuali acconti già fatturati in precedenti bollette;



- g) l'IVA;
- h) l'importo totale della bolletta;
- i) lo stato di pagamento delle precedenti bollette.

**13.** Nel Quadro di sintesi viene infine indicato che l'utente finale è servito da un impianto di depurazione attivo.

## **ARTICOLO 21 – PAGAMENTO BOLLETTE**

**1.** Il pagamento delle somme dovute al Comune deve essere effettuato dall'utente, alle rispettive scadenze, mediante bollettino di conto corrente postale, addebito bancario (SEPA) o, unicamente per le bollette di importo superiore ad € 1.000,00 bonifico bancario.

**2.** La riscossione da parte del Comune avverrà mediante l'emissione di due fatture semestrali. Per ciascuna lettura effettiva verrà emessa una bolletta.

**2bis.** In ciascuna bolletta, oltre alle voci di costo identificate al comma 12 dell'art. 20 bis, verranno addebitate eventuali more, le spese di spedizione, il contributo per i terremotati, eventuali altre spese dettaggiate (contrattuali, diritti di allaccio, depositi, etc).

**3.** Abrogato.

**3bis.** Gli utenti che si avvalgono della procedura SEPA sono tenuti a rimborsare al Comune le spese addebitate dalla Banca per insoluti imputabili al contribuente (es. incapienza conto, revoca addebito non comunicato preventivamente, etc.). Le suddette spese vengono addebitate nella prima bolletta utile.

**4.** Dalla data di scadenza verrà conteggiata l'indennità di mora determinata dal tasso di interesse legale, maggiorato del 3% su base annua oltre alle eventuali spese di sollecito effettivamente sostenute dal Comune, nonché una penale per ritardato pagamento del 3% sull'intero importo qualora il ritardo sia pari o inferiore a 20 giorni e del 10% qualora il ritardo sia superiore a 20 giorni; tali somme vengono addebitate sulla fattura successiva.

**5.** Se il mancato pagamento si protrae oltre i trenta giorni, al Cliente viene inviato un sollecito con raccomandata a.r.

**6.** Decorsi infruttuosamente dieci giorni dalla ricezione dell'avviso il Comune sospende l'erogazione dell'acqua potabile mediante piombatura e/o limitazione del contatore ed il contratto di somministrazione si intende automaticamente risolto.

**7**—I contatori chiusi o limitati possono essere riaperti solo con la stipula di un nuovo contratto, previo pagamento delle morosità pregresse. Il proprietario dell'immobile è sempre responsabile in solido con l'occupante dell'immobile in quanto il contatore è a servizio dell'immobile stesso.

**8.** L'Ufficio Acquedotto controlla trimestralmente i contatori piombati per verificarne lo stato.

**9.** Nel caso in cui il contatore venga spiombato, il Responsabile del Servizio Acquedotto è tenuto ad inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

## **ARTICOLO 22 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'acqua le Parrocchie, limitatamente all'erogazione effettuata nelle Chiese, nelle cappelle e nelle case di abitazione del Parroco.

2. Sono parimenti esenti tutte le strutture sportive del Comune, se gestite in forma diretta dal Comune, ovvero da Associazioni sportive in convenzione con il Comune ovvero autorizzate dal Comune.

## **ARTICOLO 23 – LIMITAZIONI NELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE**

1. In caso di grave carenza di risorse idriche il Responsabile del Servizio Acquedotto può disporre limitazioni nell'erogazione dell'acqua potabile e nell'uso della medesima per un periodo strettamente connesso al permanere della situazione di emergenza. Le prime utenze ad essere limitate saranno quelle delle piscine.

2. In tali ipotesi, le violazioni ai relativi provvedimenti sono punite ai sensi del successivo art. 24.

3. In caso di non potabilità dell'acqua, segnalata dall'ARPAL, il Sindaco ne sospende l'erogazione con ordinanza contingibile ed urgente da adottarsi ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per tutto il periodo in cui permane lo stato di non potabilità.

4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente le violazioni all'ordinanza sindacale sono punite ai sensi dell'art. 650 c.p.

## **ARTICOLO 24 – SANZIONI**

1. Ogni violazione alle norme del presente Regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione da comminarsi con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'importo stabilito dall'art. 7bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. La violazione deve essere contestata nelle forme di legge dal Responsabile del Servizio Acquedotto o del Servizio Tributi, in relazione alle rispettive competenze e, comunque, in ogni caso dal Comando di Polizia Municipale.

3. L'irrogazione della relativa sanzione amministrativa spetta sempre al Responsabile del Servizio Acquedotto o del Servizio Tributi, in relazione alle rispettive competenze.

4. In caso di rottura delle condotte comunali causate da terzi, tutte le spese di ripristino sono addebitate a chi ha cagionato il danno all'Ente.

5. Chi sottrae l'acqua dall'Acquedotto Civico all'insaputa del Comune, con impianti abusivi o con dispositivi atti a sottrarla al misuratore, è denunciato all'Autorità Giudiziaria, fatta salva la rivalsa economica da parte dell'Ente. In ogni caso tutte le spese, occorrenti per la messa in pristino della rete, sono a totale carico del trasgressore.

**ARTICOLO 25 – NORME FINALI**

**1.** Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti in materia ed entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di adozione.

**2.** Abrogato.

**3.** Il Comune di Andora si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo on line del Comune, della relativa deliberazione ed avviso nella prima bolletta utile.

**4.** Nel caso in cui l'utente non receda dal proprio contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva con la quale è stato avvisato delle modifiche, le stesse si intendono tacitamente approvate.

**5.** Il Regolamento, nella sua versione aggiornata, è sempre disponibile sul sito internet del Comune.

**SOMMARIO**

ARTICOLO 1 – GENERALITA’ .....	1
ARTICOLO 2 – SOGGETTO CONTRAENTE .....	1
ARTICOLO 3 – ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE .....	2
ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ..	3
ARTICOLO 5 – CONTRATTO PER NUOVA UTENZA.....	4
ARTICOLO 5 BIS – DIRITTO DI ALLACCIO .....	4
ARTICOLO 5 TER – IL DEPOSITO CAUZIONALE.....	5
ARTICOLO 6 – SUBENTRO NEL CONTRATTO.....	6
ARTICOLO 7 – TIPOLOGIE DI UTENZE .....	7
ARTICOLO 8 – TARIFFE.....	8
ARTICOLO 9 – SPECIALI CONDIZIONI PER EROGAZIONI PROVVISORIE USO CANTIERE.....	9
ARTICOLO 9BIS – EROGAZIONI AD USO ALLEVAMENTO ANIMALI..	9
ARTICOLO 10 – EROGAZIONI AD USO INDUSTRIALE .....	10
ARTICOLO 11 – BOCHE ANTINCENDIO .....	10
ARTICOLO 12 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEGLI ALLACCI ALLA RETE IDRICA.....	10
ARTICOLO 13 – IMPIANTI DI DERIVAZIONE.....	11
ARTICOLO 14 – INTERVENTI SUGLI IMPIANTI -COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE .....	11
ARTICOLO 15 – CONTATORE - FORNITURA .....	12
ARTICOLO 16 – CONTATORE - COLLOCAZIONE .....	12
ARTICOLO 17 – IMPIANTI DI UTENZA.....	13
ARTICOLO 17 BIS – PERDITE NELL’IMPIANTO .....	14
ARTICOLO 18 – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRIVATI .....	14
ARTICOLO 19 – CONTROLLI E VERIFICHE IMPIANTO UTENZE.....	14
ARTICOLO 20 – LETTURE DEI CONTATORI .....	15
ARTICOLO 20 BIS – LA BOLLETTA.....	15
ARTICOLO 21 – PAGAMENTO BOLLETTE.....	17
ARTICOLO 22 – ESENZIONI .....	18
ARTICOLO 23 – LIMITAZIONI NELL’EROGAZIONE DELL’ACQUA POTABILE.....	18
ARTICOLO 24 – SANZIONI .....	18
ARTICOLO 25 – NORME FINALI .....	19
SOMMARIO .....	20